SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 17 settembre 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

96A5829

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996

Scioglimento del consiglio comunale di Varapodio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Varapodio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, essendosi determinata la vacanza della metà dei seggi consiliari, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varapodio (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Caracciolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Varapodio (Reggio Calabria), eletto nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni assegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri, su venti assegnati dalla legge.

Il suddetto consiglio, in conformità alla normativa ancora applicabile alla fattispecie, non ha potuto procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1109/96/Gab. del 2 agosto 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varapodio (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Stefania Caracciolo.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5854

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Felice Circeo (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, nonché delle successive dimissioni rassegnate da cinque componenti del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice Circeo (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Anna Maria Perillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Felice Circeo (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 giugno 1996, da nove membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che, pertanto, sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Infatti, la seduta, all'uopo tenutasi in data 16 luglio 1996, risultava infruttuosa.

Nel computo del suddetto termine non rientra il periodo in cui il consiglio comunale era stato sospeso dal prefetto di Latina, con provvedimento n. 999/Gab. del 15 giugno 1996, successivamente sospeso dal T.A.R. per il Lazio, con ordinanza del 27 giugno 1996, a seguito di ricorso proposto da alcuni amministratori del comune di San Felice Circeo.

Da ultimo, altri cinque consiglieri si sono dimessi, contribuendo ad aggravare la situazione di depauperamento del consiglio comunale.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 999/Gab. del 26 luglio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice Circeo (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Anna Maria Perillo.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Veggiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Veggiano (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Veggiano (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Orrù è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Veggiano (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 maggio 1996, da dieci membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che, pertanto, sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Infatti, le adunanze del consiglio comunale di Veggiano, convocato in prima e seconda seduta nei giorni 17 e 19 luglio 1996 per la surrogazione dei consiglieri dimissionari, sono andate deserte per mancanza del numero legale.

Nel computo del suddetto termine non rientra il periodo in cui il consiglio comunale era stato sospeso dal prefetto di Padova, con provvedimento n. 2067/Gab del 30 maggio 1996, successivamente revocato con decreto prefettizio n. 2584/Gab del 3 luglio 1996.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Veggiano (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Orrù.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Buscate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Buscate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, essendosi determinata la vacanza di oltre la metà dei seggi consiliari, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buscate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosalba Scialla è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buscate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri, su venti assegnati dalla legge.

Il suddetto consiglio, in conformità alla normativa ancora applicabile alla fattispecie, non ha potuto procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

Il prefetto di Milano, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 13.4/09601364/Gab. dell'8 luglio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buscate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosalba Scialla.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Badia Pavese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Badia Pavese (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badia Pavese (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Massimo Achille e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Badia Pavese (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette membri del corpo consiliare

Il consiglio suddetto, a causa dell'esaurimento della lista di appartenenza, non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che, pertanto, sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/2629 Gab. dell'11 luglio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badia Pavese (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Massimo Achille

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A5858

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Masainas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Masainas (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, e composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per fa luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2), della legg 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cu relazione è allegata al presente decreto e ne costituisc parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Masainas (Cagliari) è sciolto

Art. 2.

Il dott. Oscar Marco Gibillini è nominato commissari straordinario per la provvisoria gestione del comun suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i pote spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindac

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro del l'interno*

ALLEGAT

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Masainas (Cagliari), rinnovato nel consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e d dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di cri a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 luglio 1996, da set membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglie dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazior delle dimissioni stesse, che pertanto, sono divenute efficaci ai sen dell'art 7 della legge 15 ottobre 1993, n 415.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipote prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2), della legge 8 giugno 199 n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitat

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta men l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorran gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unit schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consigli comunale di Masainas (Cagliari) ed alla nomina del commissario per l provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Oscar Marc Gibillini

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A5859

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto, a causa della partecipazione di una sola lista, dal sindaco e da otto membri, anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tre consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Domenico Marianella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da otto consiglieri anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da tre membri del corpo consiliare.

Il consiglio, riunitosi il 21 marzo e 29 giugno 1996, non riusciva, per mancanza di surroganti, a provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalle presentazioni delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Domenico Marianella.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5860

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelbianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelbianco (Savona) ed il sindaco nella persona del dottor Benedetto Trucco;

Considerato che, in data 6 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castelbianco (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelbianco (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Benedetto Trucco.

Il citato amministratore, in data 6 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelbianco (Savona).

Roma, 28 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5861

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 novembre 1991, a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, essendosi determinata la vacanza di oltre la metà dei seggi consiliari, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il geom. Eugenio Barillà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGAT

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggi Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 novembre 199 si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa dell dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri, su quindi assegnati dalla legge.

Il suddetto consiglio, in conformità alla normativa ancor applicabile alla fattispecie, non ha potuto procedere alla surroga de consiglieri dimissionari.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificat l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legg 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consigli comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvediment numero 882/96/Gab del 2 agosto 1996, la sospensione, con l conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione de comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta men l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorran gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unit schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consigli comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) ed all nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nell persona del geom. Eugenio Barillà.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5862

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Bienno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 april 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Bienn (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Nicol Pedretti;

Considerato che, con sentenza della corte di appello d Brescia del 15 maggio 1996, divenuta irrevocabile, i predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dall carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi pe far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993 n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cu relazione è allegata al presente decreto e ne costituisc parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bienno (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bienno (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Pedretti.

Successivamente, a seguito del ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali avverso la delibera n. 24 del 13 maggio 1995 di convalida degli eletti, con sentenza emessa dal tribunale civile di Brescia e confermata dalla corte di appello di Brescia con pronuncia del 15 maggio 1996, divenuta irrevocabile, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 1, n. 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bienno (Brescia).

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5863

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteu da Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Monteu da Po (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Giampiero Capello;

Considerato che, in data 23 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monteu da Po (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monteu da Po (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giampiero Capello.

Il citato amministratore, in data 23 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteu da Po (Torino).

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5864

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ospitaletto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Ospitaletto (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Pasini;

Considerato che, in data 4 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ospitaletto (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ospitaletto (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Pasini.

Il citato amministratore, in data 4 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle successive dimissioni presentate dal vice sindaco e dagli altri tre assessori, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Brescia, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ospitaletto (Brescia).

Roma, 28 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5865

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pravisdomini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pravisdomini (Pordenone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, che hanno determinato la vacanza di oltre la metà dei seggi consiliari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pravisdomini (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Massone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pravisdomini (Pordenone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 giugno 1996, da otto membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto, con delibera n. 49 in data 4 luglio 1996, ha potuto provvedere, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, alla surroga di soli quattro consiglieri su otto dimissionari per esaurimento della lista di candidati.

Per effetto delle ulteriori dimissioni presentate dai quattro consiglieri subentrati per surrogazione, il consiglio comunale di Pravisdomini ha perso oltre la metà dei componenti e versa nella oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio plenum.

Il prefetto di Pordenone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10905/895/Gab. del 6 luglio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pravisdomini (Pordenone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Massone.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5866

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Manocalzati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Manocalzati (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di

venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manocalzati (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Amabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manocalzati (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 e 8 giugno 1996, da tutti i membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che, pertanto, sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Infatti, il consiglio comunale di Manocalzati, riunitosi il 26 luglio 1996, riteneva non valide le dimissioni presentate da otto consiglieri e procedeva soltanto alla surroga di sei membri del civico consesso.

La relativa delibera veniva annullata, con atto n. 12763 del 9 agosto 1996, dalla sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Avellino.

Nel computo del suddetto termine non rientra il periodo in cui il consiglio comunale era stato sospeso dal prefetto di Avellino, con provvedimento n. 1316/13-4/Gab dell'11 giugno 1996, successivamente revocato con decreto prefettizio n. 1514/13-4/Gab. del 9 luglio 1996.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1750/13-4/Gab. del 20 agosto 1996 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manocalzati (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Amabile.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5867

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Appula.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Grumo Appula (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Donato Cafagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grumo Appula (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 giugno 1996, da undici membri del corpo consiliare. Nella stessa data anche il sindaco e tutti i componenti della giunta hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che, pertanto, sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Infatti, le adunanze del consiglio comunale di Grumo Appula, convocato in prima e seconda seduta nei giorni 8 e 9 luglio 1996 per la surrogazione dei consiglieri dimissionari, sono andate deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1382/13.2/Gab. del 10 luglio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Donato Cafagna.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5868

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Bidonì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bidonì (Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto, a causa della partecipazione di una sola lista, dal sindaco e da undici membri, anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sei consiglieri, non surrogabili, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bidonì (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino Ciraolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bidonì (Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da undici consiglieri anziché dodici assegnati dalla legge per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sei membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto, a causa dell'esaurimento della lista di appartenenza, non ha potuto provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari.

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1438/Gab. del 25 maggio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bidonì (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino Ciraolo.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5869

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Belgirate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Belgirate (Verbano Cusio Ossola) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Prini;

Considerato che, in data 14 luglio 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Belgirate (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Belgirate (Verbano Cusio Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Prini.

Il citato amministratore, in data 14 luglio 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belgirate (Verbano Cusio Ossola).

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5907

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1996 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cassine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cassine (Alessandria) a causa del decesso del sindaco, sig. Domenico Denicolai;

Rilevato che occorre procedere alla rettifica della indicazione della data del decesso del predetto amministratore;

Vista la relazione del Ministro dell'interno opportunamente rettificata, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

L'indicazione della data «5 marzo» è rettificata in «5 aprile».

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassine (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Denicolai.

Il citato amministratore, in data *5 aprile* 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassine (Alessandria).

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5870

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 settembre 1996.

Proroga delle gestioni commissariali connesse con gli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in provincia di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 concernente la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 concernente la delega delle funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge, al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2415 del 29 settembre 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 1996 concernente la proroga dello stato di emergenza nella provincia di Milano in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino al 31 dicembre 1996;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare le gestioni dei commissari delegati, presidente della regione Lombardia e sindaco di Milano, fino alla data del 31 dicembre 1996;

Dispone:

Articolo unico

Il presidente della regione Lombardia ed il sindaco di Milano continuano l'attività di commissari delegati per gli interventi connessi con la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Milano fino al 31 dicembre 1996.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5910

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 1996, n. 482.

Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del 28 aprile 1981 del Consiglio che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento CEE n. 344/91 del 13 febbraio 1991 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono le modalità di attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, relativa al «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

Considerato che i succitati regolamenti comunitari prescrivono che i controlli debbano effettuarsi due volte per trimestre nello stesso stabilimento di macellazione;

Considerato che le funzioni relative ai suddetti controlli possono essere efficacemente attribuite agli organismi regionali;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 19 luglio 1995;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1872 dell'8 settembre 1995;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996, n. 54/96;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo CEE ai sensi della direttiva 64/433/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligati ad effettuare la classificazione commerciale delle carcasse di bovini adulti, come sancito dai regolamenti comunitari n. 1186/90 del Consiglio e n. 344/91 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981.

Art. 2.

1. L'identificazione e la classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati sono effettuate negli stabilimenti secondo la succitata normativa comunitaria, da tecnici in possesso di licenza rilasciata dal Comitato nazionale bovini.

Art. 3.

1. L'esercizio del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, da effettuarsi con la cadenza prescritta dai regolamenti comunitari, è attribuito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 491 citata nelle premesse, alle regioni, che espletano i controlli secondo le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, servendosi di personale estraneo al macello in possesso di abilitazione rilasciata dal Comitato nazionale bovini istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 agosto 1984.

Art. 4.

1. Il personale che ha effettuato la visita di controllo presso lo stabilimento di macellazione redige apposito verbale in tre copie, delle quali una rimane all'organismo regionale, una agli atti dell'opificio visitato, un'altra, infine, va inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali.

Art. 5.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali supervisiona l'operato degli organismi regionali nonché quello degli opifici di macellazione, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione, e successive integrazioni.

Art. 6.

1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 maggio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 140

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge 29 dicembre 1990, n. 428, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1990». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 (*Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione*). — 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro delle finanze è autorizzato ad apporre agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».

96G0500

DECRETO 11 settembre 1996.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996-97 per le regioni Valle d'Aosta, Calabria e Sardegna.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visti gli attestati dell'assessorato regionale all'agricoltura delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna e Calabria, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Valle d'Aosta, Calabria e Sardegna.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A5911

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 luglio 1996.

Proroga alla regione Calabria, fino al 31 luglio 1996, del termine per la predisposizione del documento di programma relativo al programma triennale per la tutela ambientale 1994-96.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Vista la deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Vista la deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995 concernente ulteriori modificazioni al programma triennale 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1995, registrato dalla Corte dei conti il 2 maggio 1995, registro n. 1, foglio n. 34, con il quale è stata concessa una proroga per sanatoria alla regione Calabria fino al 16 febbraio 1995, per la presentazione del documento regionale di programma;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1996, registrato alla ragioneria centrale in data 25 giugno 1996 al n. 717, con il quale è stata concessa alla citata regione una ulteriore proroga fino al 31 maggio 1996 per la rimodulazione del documento di programma;

Vista la delibera n. 3057 del 30 maggio 1996 con la quale la regione Calabria ha chiesto una proroga fino al 31 luglio 1996 per la predisposizione del documento di programma PTTA 1994-96;

Su proposta dei direttori dei servizi affari generali e del personale, ARS, conservazione natura e valutazione impatto ambientale;

Decreta:

È concessa alla regione Calabria una proroga fino al 31 luglio 1996, limitatamente alle aree programmate: *A* «Bacini idrografici e mare Adriatico», *C* «Aree ad elevato rischio ambientale», *D* «Aree naturali protette», *E* «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno» e *F* «Area nazionale».

Roma, 30 luglio 1996

Il Ministro: RONCHI

96A5912

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 settembre 1996

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.853 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 22 agosto 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 agosto 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 agosto 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 agosto 1996, entro le ore 13 del giorno 11 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 agosto 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori

«specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 agosto 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 settembre 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5913

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 settembre 1996.

Differimento, per il 1996, del termine di presentazione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie delle agevolazioni previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, con il quale sono fissate le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992;

Considerato che l'art. 12, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 demanda, in sede di prima attuazione, ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1996, con il quale, oltre ai suddetti termini di presentazione delle domande di agevolazioni, sono fissati, per il 1996, anche quelli relativi alla trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie dal 2 settembre al 20 settembre 1996;

Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana del 2 settembre 1996, con la quale — nel rappresentare l'aggravio dell'attività istruttoria delle banche concessionarie determinato, per la prima applicazione della normativa, da alcune incertezze interpretative e dal gran numero di domande di agevolazione ricevute incomplete — viene richiesta la proroga del termine finale per la trasmissione delle risultanze istruttorie;

Ritenute condivisibili le suddette motivazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale per la trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie per il 1996, già fissato al 20 settembre 1996 con decreto ministeriale 5 marzo 1996, è differito al 4 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1996

Il Ministro: BERSANI

96A5914

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 agosto 1996

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 è stato nominato Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il prof. Giuseppe Tognon;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1996 e 13 giugno 1996 che individuano le deleghe del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon;

Ritenuta l'opportunità di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato anche la trattazione degli affari attinenti e iniziative per la diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113:

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon, è delegato a seguire le iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e scientifico nazionale, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e ridefinendone, se necessario, gli obiettivi ed i mezzi, coinvolgendo le istituzioni ed i soggetti interessati, per un miglioramento della diffusione della cultura scientifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A5915

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 settembre 1996

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Verona ad espletare le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Verona in data 21 luglio 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera di Verona ospedale civile maggiore di Borgo Trento;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 luglio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Verona è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso la prima divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento dell'azienda ospedaliera di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Barisoni prof. Dino, primario della prima divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera di Verona;

Bortolani dott. Alberto, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera di Verona;

Sanna dott. Antonio, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera di Verona;

Lorenzini dott. Marco, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera di Verona;

Governa dott. Maurizio, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera di Verona;

Di Francesco dott. Federico, assistente medico dell'azienda ospedaliera di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A5916

DECRETO 4 settembre 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, sede ospedaliera Molinette, ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino in data 4 agosto 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso la sede ospedaliera Molinette;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 giugno 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite presso il complesso operatorio del centro di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, sede ospedaliera Molinette.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Morea prof. Mario, direttore della divisione universitaria di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, sede ospedaliera Molinette;

Di Summa prof. Michele, professore associato della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Actis Dato dott. Guglielmo, dirigente I livello fascia B della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Agaccio dott. Gianni, dirigente I livello fascia B della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Baratta dott. Luigi, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Casabona dott. Riccardo, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Comoglio dott.ssa Chiara, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Del Ponte dott. Stefano, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Di Rosa dott. Elio, dirigente I livello fascia B della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Donegani dott. Enrico, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Forsennati dott. Pier Giuseppe, dirigente I livello fascia B della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Fortunato dott. Guglielmo, dirigente I livello fascia B della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Pansini dott. Stefano, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Patané dott. Francesco, dirigente I livello fascia B della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Trucano dott. Giorgio, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Villani dott. Massimo, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Zattera dott. Giuseppe, dirigente I livello fascia A della divisione universitaria di cardiochirurgia, sede ospedaliera Molinette;

Delfino prof. Ugo, professore associato del 1° servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Pignatelli dott.ssa Maria Giuseppina, dirigente I livello fascia A del 1° servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Biancardi dott.ssa Laura, dirigente I livello fascia A del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Buono dott.ssa Gabriella, dirigente I livello fascia B del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Castenetto dott. Enzo, dirigente I livello fascia A del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Cavaglià dott. Marco, dirigente I livello fascia B del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Cravero dott.ssa Giovanna, dirigente I livello fascia B del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

De Caroli dott. Daniale, dirigente I livello fascia B del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Delù dott. Michelangelo, dirigente I livello fascia B del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Giordano dott. Gianbeppe, dirigente I livello fascia A del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Matani dott.ssa Anna, dirigente I livello fascia A del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Santin dott. Agostino, dirigente I livello fascia B del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Scarella dott.ssa Maria Rita, dirigente I livello fascia A del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette;

Spezzano dott. Egidio, dirigente I livello fascia A del primo servizio universitario di anestesia e rianimazione, sede ospedaliera Molinette.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A5917

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 1996.

Approvazione dei modelli per il versamento delle somme liquidate dal comune a titolo di ICI, nonché di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per effetto del quale le somme liquidate dal comune, a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) e relative sanzioni ed interessi, devono essere corrisposte dal contribuente secondo le modalità indicate nell'art. 10, comma 3, dello stesso decreto legislativo;

Visto il predetto comma 3 il quale stabilisce che il versamento deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune impositore oppure su apposito conto corrente postale intestato al concessionario medesimo;

Visto il decreto interministeriale 12 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del successivo 20 maggio, con il quale è stato approvato, unitamente alle relative caratteristiche, il modello per il versamento annuale dell'ICI dovuta ai sensi del comma 2 del predetto art. 10;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del successivo 25 maggio, con il quale è stato approvato, unitamente alle relative caratteristiche, il modello per il versamento dell'ICI dovuta, ai sensi del comma 2 del predetto art. 10, per l'anno 1994 per i fabbricati già rurali;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui dispone che con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento dell'ICI al concessionario della riscossione e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione;

Ritenuta l'opportunità di approvare appositi modelli per il versamento delle somme liquidate dal comune per l'ICI e relative sanzioni ed interessi, anche al fine della rilevazione dei relativi dati, e di determinare i conseguenti adempimenti;

Visto l'art. 92 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso modello per il versamento, da parte del contribuente, al concessionario della riscossione territorialmente competente delle somme liquidate dal comune a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta.

2. È, altresì, approvato l'annesso modello per il versamento, da parte del contribuente, al concessionario della riscossione territorialmente competente delle somme liquidate dal comune a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994, relative sanzioni ed interessi, per i fabbricati già rurali, i quali hanno perso tale caratteristica in quanto non presentano i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.

3. I modelli di cui ai commi 1 e 2 sono su fondo bianco, con caratteri, quello di cui al comma 1, in colore blu e, quello di cui al comma 2, in colore verde; essi devono rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato *A*.

Art. 2.

1. Il comune deve allegare al provvedimento di liquidazione un modulo precompilato, conforme al modello approvato, contenente, sia sul certificato di accreditamento che sulla ricevuta di versamento, i seguenti dati:

a) il numero e la data del provvedimento di liquidazione;

b) la denominazione della concessione territorialmente competente ed il suo numero di conto corrente postale. Quest'ultimo deve essere uguale a quello utilizzato per la riscossione annuale dell'ICI dovuta ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) il comune destinatario del versamento;

d) gli importi il cui pagamento viene richiesto al contribuente, distintamente per imposta o maggiore imposta, per soprattassa, per pena pecuniaria, per interessi;

e) l'importo complessivo che il contribuente deve versare.

2. I concessionari devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di cui all'art. 1, a rifornirne gratuitamente i comuni compresi nella propria circoscrizione e ad assicurarne la disponibilità gratuita presso i propri sportelli.

Art. 3.

1. Il modulo precompilato di cui all'art. 2, comma 1, oppure, in caso di sua assenza od inutilizzabilità, altro non precompilato, reperibile presso il comune o lo sportello del concessionario, deve essere adoperato per il versamento sia sul conto corrente postale, dedicato alla riscossione dell'ICI, intestato al concessionario della riscossione territorialmente competente, sia presso gli sportelli del concessionario medesimo. In quest'ultimo caso il concessionario deve apporre il timbro per quietanza, anche se con mezzi meccanici, con data e firma, sulla «ricevuta di versamento», la quale deve essere restituita al versante, e deve conservare il «certificato di accreditamento» previa apposizione su di esso della data di incasso e della firma.

2. Il versamento delle somme richieste al contribuente con il provvedimento di liquidazione deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Art. 4.

1. Il concessionario della riscossione deve:

a) registrare su supporti magnetici i dati risultanti da ciascun modulo di versamento, ivi compresa la data di pagamento presso gli sportelli del concessionario medesimo oppure presso gli uffici postali, specificando, in quest'ultimo caso, anche la data in cui è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento. Con istruzioni del Ministero delle finanze saranno stabilite le specifiche tecniche per la predetta registrazione;

b) salvo quanto disposto nella successiva lettera *c)*, eseguire il riversamento, in favore del comune indicato sul modulo delle somme riscosse, al netto della commissione spettante ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nei termini e secondo le modalità stabiliti nei primi tre commi dell'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329;

c) eseguire il riversamento, in favore del comune indicato sul modulo e dello Stato, delle somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1994 e relative sanzioni ed interessi per i fabbricati già rurali, al netto della commissione spettante ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel rispetto del rapporto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del successivo 11 giugno, e nei termini e secondo le modalità stabiliti nei primi tre commi del predetto art. 5 e nel menzionato decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1994;

d) inviare al comune interessato, entro i primi 10 giorni di ogni mese, su supporto cartaceo e, ove il comune ne faccia richiesta, su supporto magnetico, elenchi contenenti, distintamente per ogni provvedimento di liquidazione, l'indicazione delle somme riscosse direttamente allo sportello nel corso del mese precedente o per le quali è pervenuta comunicazione di accreditamento nel corso del mese stesso, con la specificazione della data del pagamento da parte del contribuente e di quella dell'arrivo della comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio postale, nonché l'indicazione della commissione trattenuta e degli estremi del riversamento in favore del comune ovvero, per l'ICI 1994 relativa ai fabbricati già rurali, in favore del comune e dello Stato. Con istruzioni del Ministero delle finanze sarà stabilito il contenuto informativo degli elenchi.

2. Per l'inoltro al Ministero delle finanze, nonché al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale», dei dati di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1, con istruzioni del predetto Ministero saranno stabilite la tipologia dei dati da trasmettere, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini. Il predetto Consorzio è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del successivo 14 ottobre.

Art. 5.

1. L'obbligo di utilizzare i modelli approvati con il presente decreto, con le modalità ivi indicate, vige per i provvedimenti di liquidazione emessi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

1. Restano fermi, per il versamento annuale dell'ICI dovuta ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, i modelli approvati con i decreti interministeriali del 12 maggio 1993 e 22 aprile 1994 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1996

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1996
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 390

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEI MODELLI

1) STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI.

Il bollettino di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, è denominato «Mod. CH 8-*bis* - ICI - Violazioni»; il bollettino di cui all'art. 1, comma 2, del decreto, è denominato «Mod. CH 8-*bis* ICI-R - Violazioni». Entrambi devono essere stampati su carta di g 90/mq e con le seguenti dimensioni.

1) altezza totale del modulo: cm 10,2;

2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo: mm 19;

3) lunghezza del certificato di accreditamento: cm 16,5;

4) lunghezza della ricevuta: cm 16,5.

I segni grafici, di apertura (<) e di chiusura (>) del 5° campo di lettura ottica, stampati in carattere OCRB SIZE 1 nero nella zona bianca di marcaggio, devono essere collocati rispettivamente:

a mm 112 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;

a mm 153 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura.

2) CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI.

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimile annessi in colore nero al decreto approvato.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree del bollettino e sono definiti in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

3) ZONE A LETTURA OTTICA E RELATIVE SPECIFICHE.

Sono destinate alla lettura ottica le zone dei modelli delimitate da caselle.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchi di lettura ottica tutte le zone del certificato di accreditamento devono essere stampate con colore blu (per il modello di cui all'art. 1, comma 1, del decreto) oppure verde (per il modello di cui all'art. 1, comma 2, del decreto) sia sul fronte che sul retro ad eccezione delle seguenti zone sul fronte che dovranno essere di colore nero:

dicitura «Conti correnti postali»;

segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (|);

zeri finali, prestampati nel campo contenente l'importo del versamento.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3,45.

I segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (|) aventi altezza di mm 3, devono essere stampati rispettivamente nella parte superiore sinistra a mm 6 dal bordo superiore e a mm 162 dal bordo laterale destro, nella parte inferiore destra a mm 73,5 dal bordo superiore e a mm 5,7 dal bordo laterale destro.

4) CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI.

La carta idonea alla lettura ottica, oltre al peso indicato al punto 1, deve presentare le seguenti caratteristiche

spessore: mm 0,089-0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88)%;

lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

CONTI CORRENTI POSTALI

I.C.I. VIOLAZIONI

Ricevuta del versamento di L. 000

LIRE (in lettere)

sul c/c n. intestato a Servizio Riscossione Tributi - I.C.I

Concessione di (a)

eseguito da

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

Comune destinatario del versamento (b) — C.A.P.

Codice fiscale del contribuente

Provvedimento di liquidazione (c)

ATTENZIONE vedere a tergo

IMPORTI VERSATI PER (d)

Imposta L.

Soprattassa L.

Pena pecuniaria L.

Interessi L.

Cod. — BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI — Certificato di accreditamento di L. 000

LIRE (in lettere)

sul c/c n — intestato a Servizio Riscossione Tributi - I.C.I

Concessione di (a)

eseguito da

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DESTINATARIO DEL VERSAMENTO (b) — C.A.P.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE (c) n. — del

ICI VIOLAZIONI — IMPORTI VERSATI PER (d)

IMPOSTA

SOPRATTASSA

PENA PECUNIARIA

INTERESSI

BOLLO DELL'AGENZIA P.T. — Cod.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

ISTRUZIONI

Da non usare per le violazioni 1994 riguardanti i fabbricati già rurali. Per tali violazioni deve essere utilizzato l'apposito modulo di colore verde con sovrimpressa la dicitura "ICI 1994 violazioni fabbricati già rurali"

«IL PRESENTE MODULO VA UTILIZZATO SOLTANTO PER VERSARE, IN TUTTO O IN PARTE, LE SOMME, A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI, RICHIESTE DAL COMUNE CON IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE (AD ESEMPIO, LIQUIDAZIONI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI, DEGLI ACCERTAMENTI IN RETTIFICA O D'UFFICIO DELLE SENTENZE DEFINITIVE)»

Il versamento, arrotondato per eccesso o per difetto alle mille lire, deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario nella cui circoscrizione provinciale è compreso il comune che ha emesso il provvedimento di liquidazione, ovvero presso gli sportelli del predetto concessionario.

Il numero di conto corrente postale del concessionario deve essere quello ordinariamente utilizzato per il versamento annuale dell'ICI in autotassazione.

ATTENZIONE! Scrivere in stampatello maiuscolo dentro le caselle come negli esempi e con penna nera o blu.

A B C D E F G H I ecc. 1 2 3 4 5 6 7 8 ecc.

Mod. ICI 2 I.P.Z.S. Roma

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

a) Indicare per esteso la concessione cui è diretto il versamento. Esempio: Alessandria CARALT spa.

b) Indicare il comune che ha emesso il provvedimento di liquidazione con relativo codice postale.

c) Riportare il numero e la data del provvedimento di liquidazione emesso dal comune.

d) Indicare, senza arrotondamento, la parte dell'importo complessivamente versato relativa ad imposta, soprattassa, pena pecuniaria, interessi.

AVVERTENZE

(In caso di utilizzo per versamento su C/C postale)

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito (Art. 80 Reg. Esec. Codice P.T.).

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

ISTRUZIONI

Da usare esclusivamente per le violazioni 1994 riguardanti i fabbricati già rurali, i quali hanno perso tali caratteristiche ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557 (legge di conversione 26/2/94, n. 133)

«IL PRESENTE MODULO VA UTILIZZATO SOLTANTO PER VERSARE, IN TUTTO O IN PARTE, LE SOMME, A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DOVUTA PER L'ANNO 1994 PER I FABBRICATI GIÀ RURALI E RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI, RICHIESTE DAL COMUNE CON IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE (AD ESEMPIO, LIQUIDAZIONI SULLA BASE: DELLE DICHIARAZIONI, DEGLI ACCERTAMENTI IN RETTIFICA O D'UFFICIO; DELLE SENTENZE DEFINITIVE)».

Il versamento, arrotondato per eccesso o per difetto alle mille lire, deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario nella cui circoscrizione provinciale è compreso il comune che ha emesso il provvedimento di liquidazione, ovvero presso gli sportelli del predetto concessionario.

Il numero di conto corrente postale del concessionario deve essere quello ordinariamente utilizzato per il versamento annuale dell'ICI in autotassazione.

ATTENZIONE! Scrivere in stampatello maiuscolo dentro le caselle come negli esempi e con penna nera o blu.

A B C D E F G H I ecc. 1 2 3 4 5 6 7 8 ecc.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

a) Indicare per esteso la concessione cui è diretto il versamento. Esempio: Alessandria CARALT spa.

b) Indicare il comune che ha emesso il provvedimento di liquidazione con relativo codice postale.

c) Riportare il numero e la data del provvedimento di liquidazione emesso dal comune.

d) Indicare, senza arrotondamento la parte dell'importo complessivamente versato relativa ad imposta soprattassa, pena pecuniaria, interessi.

AVVERTENZE

(In caso di utilizzo per versamento su C/C postale)

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE ABRASIONI O CORREZIONI.

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerato.

La ricevuta del versamento in c/c postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito (Art. 90 Reg. Esec. Codice P T).

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

96A5961

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gianico dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di elettrificazione e approvvigionamento idrico a servizio delle malghe denominate «Paglia», «Rondeneto» e «Luca» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/13674).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 marzo 1996, prot. 9526, è pervenuta l'istanza del comune di Gianico (Brescia) per la richiesta di stralcio ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gianico (Brescia), mappali numeri 550, 552, 673, 1441, 1442, 1443, per le parti interessate dai lavori idraulici ed elettrici, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di elettrificazione e approvvigionamento idrico a servizio delle malghe denominate «Paglia», «Rondeneto» e «Luca»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5883

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada consorziale «Trivigno-Mortirolo» da parte del consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo». (Deliberazione n. VI/13679).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 novembre 1995 è pervenuta l'istanza del consorzio provinciale stradale Trivigno-Mortirolo per la sistemazione della strada consorziale Trivigno-Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi, mappali numeri 30, 45, 46, 77, 78, foglio n. 7, mappali numeri 4, 3, 2, foglio n. 8, mappali numeri 259, 261, 262, 263, 264, 265, 282, 283, 281, 284, 288, 197, 289, 291, 292, 295, 298, 206, 301, 303, 305, 307, 214, 215, 218, 221, 224, 226, 228, 246, 248, 249, 250, 251, 256, 4, 219, foglio n. 1, mappali numeri 324, 327, 329, 38, 97, foglio n. 2, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada consorziale Trivigno-Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5884

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tavernole sul Mella dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale Clarecco-Coste-Squaref da parte della comunità montana Valle Trompia. (Deliberazione n. VI/14657).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza della comunità montana Valle Trompia per la realizzazione della strada forestale Clarecco-Coste-Squaref;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tavernole sul Mella (Brescia), mappali numeri 19, 21, 22, 26, 33, foglio n. 2 e mappali numeri 10, 11, 13, 15, 16, 26, 27, 36, 38, 40, 46, 74, foglio n. 3, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale Clarecco-Coste-Squaref;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A5885

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Pezzaze dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale Cascinelle-Pagherola da parte della comunità montana Valle Trompia. (Deliberazione n. VI/14658).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza della comunità montana Valle Trompia per la realizzazione della strada forestale Cascinelle-Pagherola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pezzaze (Brescia), mappali numeri 15, 21, 23, 25, 27, foglio n. 1; mappali numeri 12, 23, 21, foglio n. 3; mappali numeri 1, 4, 5, 10, 19, 44, 45, foglio n. 5 e mappali numeri 4, 5, 6, 19, 17, 20, 24, 110, 50, 90, 80, 81, 88, 38, 46, 48, foglio n. 4, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale Cascinelle-Pagherola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A5886

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'elettrificazione nelle località «Zuvolo» e «Piazza Merlo» da parte dell'ENEL S.p.a. (Deliberazione n. VI/15450).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 marzo 1996 è pervenuta l'istanza del comune per l'elettrificazione nelle località «Zuvolo» e «Piazza Merlo»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo Inferiore (Brescia), mappali numeri 3006, 3003, 741, 2109, 2112, 2098, 1816, 2073, 1837, 2154, 2070, 3455, 2185, foglio n. 10; mappali numeri 2189 e 2067, foglio n. 13; mappali numeri 2186, 2188, 2178, 2627, 3593, 1352, 2172, 2173, 3609, 3610, 3612, 1375, 3557, 3568, 2435, 2264, foglio n. 14, solo per la parte relativa alle opere di elettrificazione ed installazione dei pali di sostegno, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'elettrificazione nelle località «Zuvolo» e «Piazza Merlo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A5887

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un fabbricato rurale e la realizzazione di un acquedotto in località Val Gabbia da parte dell'azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. VI/15451).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 13 maggio 1996 è pervenuta l'istanza del comune per la richiesta di stralcio ex art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, relativa alla sistemazione di un fabbricato rurale e realizzazione di un acquedotto in località Val Gabbia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo Inferiore (Brescia), mappale n. 2241, foglio n. 25, per la parte interessata ai lavori dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un fabbricato rurale e realizzazione di un acquedotto in località Val Gabbia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A5890

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un sentiero esistente da parte del sig. Zanardelli Giovanni. (Deliberazione n. VI/15452).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 maggio 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Zanardelli Giovanni per la realizzazione dell'ampliamento di un sentiero esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal

prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), mappali numeri 64, 69, 71, 250, 251, 252, foglio n. 11, per la parte interessata alle opere dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento di un sentiero esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A5888

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di tombotto in località Varadega da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/15453).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 marzo 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) per la richiesta di stralcio ex art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, relativa alla sistemazione del tombotto in località Varadega;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali numeri 41, 188, foglio n. 2 e mappale n. 2, foglio n. 3, per la parte interessata dai lavori, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di tombotto in località Varadega;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A5889

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale per il ricovero del bestiame in alpeggio da parte del sig. Moles Severino. (Deliberazione n. VI/15454).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 febbraio 1996, prot. n. 8624, è pervenuta l'istanza del comune per la realizzazione di fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), mappale n. 27, foglio n. 10, per la parte interessata la realizzazione del fabbricato rurale, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale per ricovero bestiame in alpeggio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A5891

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione dei dissesti idrogeologici su strada esistente ad uso agro-silvo-pastorale denominata Restone-Mola-Lagazzuolo da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/15459).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 aprile 1996 è pervenuta l'istanza del comune per la sistemazione della strada agro-silvo-pastorale denominata Restone-Mola-Lagazzuolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), mappali numeri 1, 6, 7, 13 (p), foglio n. 1; mappali numeri 1, 10, 11, 12, 15 (p), foglio n. 8; mappali numeri 2, 4, 6, 12, 17, 8, 10, 7 (p), foglio n. 9; mappali numeri 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 27, 46, 60, 61, 62 (p), foglio n. 39; mappali numeri 12, 2, 13, 3, 4, 10, 11, 22, 23, 28, 57, 32, 33, 35, 38 (p), foglio n. 41; mappali numeri 11, 13, 14, 15, 8, 7, 10, 19, 2 (p), foglio n. 44; mappali numeri 20, 33, 34, 23, 21, 10, 24, 11, 12, 8, 9, 1 (p), foglio n. 12; mappali numeri 10, 43, 12, 44, 25, 16, 47 (p), foglio n. 11; mappali numeri 8, 9, 10, 4, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 31, 30, 35, 43, 36, 146, 44, 148, 49, 58, 150, 50, 54, 62, 63, 68, 69, 64, 74, 78, 79, 80, 84, 85, 90, 96, 98, 106, 115, 81, 83, 86, 91, 92, 97, 99, 107, 152, 108, 116, 129, 134, 139, 155 (p), foglio n. 13; mappali numeri 15, 27, 28, 26, 97, 98 (p), foglio n. 14, solo per le parti relative alle opere di sistemazioni della strada, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione dei dissesti idrogeologici su strada esistente ad uso agro-silvo-pastorale, denominata Restone-Mola-Lagazzuolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

96A5892

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 7 maggio 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1992, n. 255, che reca modificazioni all'ordinamento didattico relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica, e la relativa tabella XLIII;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 febbraio 1996, all'istituzione dei corsi di diploma universitario in: economia e amministrazione delle imprese - commercio estero;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Titolo V

SECONDA FACOLTÀ DI ECONOMIA

(sede di Varese)

L'art. 72 viene sostituito come segue:

Alla seconda facoltà di economia, con sede in Varese, afferiscono:

il corso di laurea in economia e commercio;

il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese;

il corso di diploma in commercio estero.

La seconda facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio, con eventuale menzione dell'indirizzo di studi, quando esso sia determinato a norma del successivo art. 87, il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, con eventuale menzione dell'indirizzo di studi quando esso sia determinato a norma del successivo art. 102, nonché il diploma universitario in commercio estero.

Prima dell'art. 73 vengono inseriti i seguenti titoli:

CORSI DI LAUREA

Disposizioni comuni

Dopo l'art. 88 vengono aggiunti gli articoli seguenti, con opportuna rinumerazione del testo.

CORSI DI DIPLOMA

Disposizioni comuni

Art. 89 (*Iscrizioni*). — Il numero degli iscritti a ciascun anno dei corsi di diploma attivati presso la facoltà può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Il consiglio di facoltà determina le modalità delle eventuali prove di ammissione e quelle della verifica della conoscenza di una lingua straniera di cui al successivo art. 103.

Art. 90 *(Titoli di ammissione)*. — Sono titoli di ammissione per l'iscrizione ai corsi di diploma della seconda facoltà di economia quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 91 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili presso la seconda facoltà di economia sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti gli eventuali indirizzi attivati ai sensi del successivo art. 102 nonché quelli previsti sotto la voce «altre aree» per il corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici al terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, e successive modificazioni, per il corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda al terzo comma dell'art. 15 dello stesso decreto ministeriale e successive modificazioni, per il corso di diploma in gestione delle imprese alimentari al terzo comma dell'art. 16 dello stesso decreto ministeriale e successive modificazioni;

c) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma o indirizzo attivato presso la facoltà ai sensi del successivo art. 102.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

La facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma.

Art. 92 *(Riconoscimento di insegnamenti)*. — Il consiglio di facoltà determina nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma di laurea e di diploma universitario affini seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti determinato dal regolamento didattico, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla facoltà. Saranno in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere ed informatica.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e successive modificazioni.

Art. 93 *(Insegnamenti e prove di idoneità)*. — Il piano di studi dei corsi di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma, e altri insegnamenti equivalenti in numero di quattro annualità.

Per il conseguimento del diploma universitario devono altresì essere state superate le prove di idoneità di cui al successivo art. 98, e il colloquio finale di cui al successivo art. 99.

Art. 94 *(Insegnamenti fondamentali)*. — Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli di cui all'art. 91, secondo la seguente distribuzione:

uno nel settore P01A (Economia politica)
uno nel settore P02A (Economia aziendale)
uno nel settore N01X (Diritto privato)
uno nel settore N09X (Istituzioni di diritto pubblico)
uno nel settore S01A (Statistica)
uno nel settore S04A (Matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Art. 95 *(Piani di studi)*. — La facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi — anche non menzionati nel diploma universitario — prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti, con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

Lo studente non può essere iscritto al terzo anno di corso se non ha superato almeno tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi nel primo anno, oltre agli esami del secondo anno determinati nel regolamento di facoltà.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari.

In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 101 e 105 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

Art. 96 *(Esercitazioni pratiche e stages)*. — Nell'ambito dei corsi previsti per il diploma universitario, la facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, la facoltà può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Art. 97 *(Articolazione dei corsi)*. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 98 *(Prove di idoneità)*. — Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 93, anche ai fini della determinazione della media.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 99 *(Esami di profitto e colloquio finale)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e del colloquio finale nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti di Ateneo.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage, in entrambi i casi con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 100 *(Insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, i seguenti:

Area economica:

- Economia applicata;
- Geografia economica;
- Scienza delle finanze;
- Storia economica.

Area aziendale:

- Analisi e contabilità dei costi;
- Finanza aziendale;
- Gestione informatica dei dati aziendali;
- Marketing;
- Organizzazione aziendale;
- Programmazione e controllo;
- Revisione aziendale;
- Tecnica bancaria;
- Tecnica industriale e commerciale;
- Tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

- Diritto commerciale;
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- Diritto del mercato finanziario;
- Diritto fallimentare;
- Diritto tributario.

Area matematico-statistica:

- Statistica aziendale;
- Matematica finanziaria.

Art. 101 *(Piano di studi per il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese)*. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno:

- tre insegnamenti dell'area economica;
- cinque insegnamenti dell'area aziendale;
- tre insegnamenti dell'area giuridica;
- due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 102 *(Indirizzi)*. — Nell'ambito del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi per favorire la specializzazione professionale, fermi restando tutti i vincoli previsti dai precedenti articoli.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN COMMERCIO ESTERO

Art. 103 *(Prova di ammissione al diploma universitario in commercio estero)*. — Per l'ammissione al diploma universitario in commercio estero è richiesta, oltre alle altre prove determinate dal consiglio di facoltà, la verifica della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 104 *(Insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in commercio estero)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in commercio estero i seguenti:

Area economica:

Economia dei trasporti;
Economia delle grandi aree geografiche;
Economia internazionale;
Geografia economica;
Storia del commercio.

Area aziendale:

Economia e tecnica dell'assicurazione;
Gestione informatica dei dati aziendali;
Marketing internazionale;
Merceologia doganale;
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
Organizzazione delle aziende commerciali;
Tecnica bancaria;
Tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

Diritto bancario;
Diritto commerciale;
Diritto degli scambi internazionali;
Diritto della borsa e dei cambi;
Diritto internazionale;
Diritto internazionale dell'economia.

Area matematico-statistica:

Matematica finanziaria;
Statistica aziendale.

Art. 105 *(Piano di studi per il diploma universitario in commercio estero)*. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma in commercio estero, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno:

tre insegnamenti dell'area economica;
quattro insegnamenti dell'area aziendale;
tre insegnamenti dell'area giuridica;
tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 7 maggio 1996

Il rettore: SCHMID

96A5942

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, al riordino del corso di laurea in giurisprudenza;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Titolo II

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 14. — La facoltà di giurisprudenza, a conclusione del corrispondente corso di laurea, conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 15. — Presso la facoltà di giurisprudenza sono attivabili tutti gli insegnamenti afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

F22B Medicina legale
N01X Diritto privato
N02X Diritto privato comparato
N03X Diritto agrario
N04X Diritto commerciale
N05X Diritto dell'economia
N06X Diritto della navigazione
N07X Diritto del lavoro
N08X Diritto costituzionale
N09X Istituzioni di diritto pubblico
N10X Diritto amministrativo
N11X Diritto pubblico comparato
N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico
N13X Diritto tributario
N14X Diritto internazionale
N15X Diritto processuale civile
N16X Diritto processuale penale
N17X Diritto penale
N18X Diritto romano e diritti dell'antichità
N19X Storia del diritto italiano
N20X Filosofia del diritto
N21X Sociologia del diritto
P01A Economia politica
P01B Politica economica
P01C Scienza delle finanze
P01D Storia del pensiero economico
P01E Econometria
P01F Economia monetaria
P01G Economia internazionale
P01H Economia dello sviluppo
P01I Economia dei settori produttivi
P01J Economia regionale
P02A Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
P02C Finanza aziendale
P02D Organizzazione aziendale
Q01C Storia delle istituzioni politiche
Q02X Scienza politica
Q05A Sociologia generale
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro
S01A Statistica
S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Art. 16. — 1. I titoli di ammissione per il corso di laurea in giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 17. — Per quanto riguarda i corsi afferenti ad altre facoltà, fino a che la facoltà di giurisprudenza non avrà dettato criteri generali di affinità, valgono le disposizioni seguenti:

a) i laureati in economia e commercio e in scienze politiche possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea in giurisprudenza; la facoltà, tenendo conto degli studi da essi compiuti, stabilisce il piano di studi e determina il numero delle discipline che debbono frequentare e di cui debbono superare gli esami per conseguire la nuova laurea;

b) la facoltà delibera caso per caso in merito alle domande degli studenti provenienti da altre facoltà e che chiedono il passaggio alla facoltà di giurisprudenza.

Art. 18. — 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate negli articoli seguenti, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio, le eventuali propedeuticità fra gli insegnamenti e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le decisioni previste al comma 1 del presente articolo potranno essere adottate con autonoma e separata deliberazione del consiglio di facoltà.

Art. 19. — Le discipline delle aree obbligatorie previste per il corso di laurea nei capi seguenti sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

A) *Per l'area giuridica:*

1) area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa) (N10X);

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X);

3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia) (N01X);

4) area del diritto civile e del diritto commerciale (N01X, N04X);

5) area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare) (N04X, N15X);

6) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X);

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario (N02X, N04X, N11X, N14X);

8) area del diritto costituzionale (N08X);

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo (N08X, N09X, N10X);

10) area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale) (N07X);

11) area del diritto ecclesiastico (N12X);

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X);

13) area del diritto penale (N17X);

14) area del diritto processuale civile (N15X);

15) area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario) (N16X);

16) area del diritto romano (N18X);

17) area del diritto tributario (N13X);

18) area della storia del diritto medioevale e moderno (N19X);

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica) (N20X);

20) area storico-giuridica (N18X, N19X).

B) *Per le altre aree:*

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione (P02A, P02B, P02D);

2) area della finanza e della contabilità aziendale (P02C);

3) area della sociologia applicata (Q05C);

4) area dell'economia politica (P01A);

5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X)

6) area economica (P01A, P01B, P01D, P01F, P01G P01H, P01I, P01J);

7) area economico-finanziaria (P01A, P01B, P01C P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J).

Capo II

Corso di laurea in giurisprudenza

Art. 20 — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza ha durata quadriennale.

Art. 21 — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

2. La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

3. Fino alla regolamentazione di cui al precedente comma, l'esame di laurea in giurisprudenza consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione su un tema scelto liberamente dal candidato in una delle discipline della facoltà;

b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini.

La facoltà potrà deliberare che alla discussione sulla dissertazione di cui alla lettera *a)* si aggiunga la discussione di una breve dissertazione scritta su altro tema attinente a una diversa disciplina, approvato dal professore della materia.

Art. 22 — 1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1 le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità di insegnamento.

3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 3 dovranno essere assicurate un'adegnata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

5. La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 19 giugno 1996

Il rettore: SCHMID

96A5943

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Indiduazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 maggio 1996, all'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari dell'ordinamento didattico corso di laurea in chimica e l'istituzione del diploma universitario in chimica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Al titolo IX (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) l'art. 141 relativo al corso di laurea in chimica viene sostituito come segue:

Art. 141 *(Accesso al corso di laurea).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 142 *(Durata ed articolazione del corso).* — La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 145.

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 145.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione gli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 143 *(Regolamento di Ateneo).* — La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 145.

Art. 144 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari e integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 145;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 145 *(Articolazione del corso laurea).*

TRIENNIO DI BASE

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con

le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B01A, delle quali una di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi, medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici: sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve inoltre acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C05X.

Delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio. In deroga alla nuova tabella XIX (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1995), la annualità nel settore E05A, obbligatoria per tutti gli studenti del corso di laurea, viene procrastinata al quarto anno.

Inoltre nell'ambito dei cinque anni di corso deve essere superato il colloquio di lingua.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali scelti fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E.

BIENNIO DI INDIRIZZO

È consentita l'iscrizione al quarto anno (iscrizione da formalizzarsi dopo la sessione straordinaria di febbraio), in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio prevede un insegnamento afferente al settore E05A, obbligatorio per tutti gli studenti del corso di laurea, e si articola nei seguenti indirizzi:

applicativo (orientamento ambientale), settori: C01A, C01B, C11X;

chimica organica, settore: C05X;

sintesi e reattività, settori: C03X, C05X;

struttura e proprietà molecolari (orientamento materiali), settori: C02X, C03X.

Ciascun indirizzo prevede quattro insegnamenti annuali, di cui due di laboratorio, scelti nei settori disciplinari indicati come caratterizzanti e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I.

PIANO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha la durata minima di quattordici-quindici settimane.

L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno di quattro settimane.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, e una di recupero prima dell'inizio dei corsi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1979, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la.congruità del piano di studio proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Triennio propedeutico

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati.

A) area matematica (210 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

istituzioni di matematiche (secondo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

calcolo numerico e programmazione (70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni).

B) area di fisica (230 ore totali):

fisica generale (primo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

fisica generale (secondo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

laboratorio di fisica generale, 90 ore).

C) area di chimica analitica (320 ore totali):

chimica analitica (primo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

chimica analitica (secondo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

laboratorio di chimica analitica (primo corso, 90 ore);

laboratorio di chimica analitica (secondo corso, 90 ore).

D) area di chimica fisica (320 ore totali):

chimica fisica (primo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

chimica fisica (secondo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

laboratorio di chimica fisica (primo corso, 90 ore);

laboratorio di chimica fisica (secondo corso, 90 ore).

E) area di chimica organica (320 ore totali):

chimica organica (primo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

chimica organica (secondo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

laboratorio di chimica organica (primo corso, 90 ore);

laboratorio di chimica organica (secondo corso, 90 ore).

F) area di chimica inorganica (320 ore totali):

chimica generale ed inorganica (70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

chimica inorganica (primo corso, 70 ore di cui almeno 20 di esercitazioni);

laboratorio di chimica generale ed inorganica (90 ore);

laboratorio di chimica inorganica (primo corso, 90 ore).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (70 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea e specificati nel manifesto annuale degli studi.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale e inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (primo corso);

chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Biennio.

È consentita l'iscrizione al quarto anno (iscrizione da formalizzarsi dopo la sessione straordinaria di febbraio) in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio. Nell'ambito dei cinque anni di corso deve essere superato il colloquio di lingua inglese.

Il biennio prevede l'insegnamento di chimica biologica obbligatorio per tutti gli studenti del corso di laurea e si articola nei seguenti indirizzi:

applicativo (orientamento ambientale);

chimica organica;

sintesi e reattività;

struttura e proprietà molecolari (orientamento materiali).

Gli indirizzi sono caratterizzati:

da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori;

da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, presenti nei settori che incominciano con le lettere A, B, C, D, E, o I.

Insegnamenti fondamentali di indirizzo.

Indirizzo: applicativo (orientamento ambientale):

1) chimica analitica (terzo corso);

2) chimica fisica ambientale;

3) laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica fisica ambientale.

I corsi di chimica analitica (terzo corso) e di laboratorio di chimica analitica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica ambientale e di laboratorio di chimica fisica ambientale.

Indirizzo: chimica organica:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo: sintesi e reattività:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica organica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica organica (terzo corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e di laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica come pure i corsi di chimica inorganica (secondo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

Indirizzo: struttura e proprietà molecolari (orientamento materiali):

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica inorganica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e di laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Per ciascun indirizzo verrà predisposto annualmente, all'atto della pubblicazione del manifesto degli studi, un elenco dei corsi opzionali consigliati, tra quelli attivati nella facoltà e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I.

Lo studente può scegliere come opzionali uno o più insegnamenti fondamentali di un indirizzo diverso da quello prescelto.

Quando vengono scelti, come corsi opzionali, i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Tutti gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che opzionali, constano di almeno settanta ore. Tutti gli insegnamenti di laboratorio constano di almeno novanta ore.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente piano degli studi, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1995, n. 109.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN CHIMICA

Art. 151. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è istituito il diploma universitario in chimica. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata alla formazione di esperti in attività applicativo-operative rese sempre più sofisticate dalle nuove tecnologie.

Il corso di diploma potrà essere articolato in indirizzi finalizzati allo sviluppo di specifiche professionalità e formerà addetti alla sintesi, caratterizzazione, analisi e produzione di prodotti chimici, in grado di utilizzare, anche con valutazione critica, apparecchiature ed attrezzature scientifiche sofisticate.

Il diplomato in chimica potrà operare in tutti i settori fondamentali dell'industria chimica, in laboratori di ricerca ed in laboratori di controllo ed analisi.

La durata del corso di diploma è fissata in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato universitario in chimica» indipendentemente dall'eventuale indirizzo seguito, che, se del caso, verrà menzionato nel certificato di diploma.

Art. 152. — L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 153 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 151 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in chimica, chimica industriale e scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dell'uno all'altro dei corsi ed indicherà l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 154 *(Articolazione del corso di studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di cinquecento ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati.

Le lezioni di tutti gli insegnamenti saranno compattate semestralmente.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (v. art. 155), possono essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati mediante stipula di apposite convenzioni.

Art. 155 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. L'ordinamento didattico è articolato nella formazione di base, nella formazione professionalizzante e nel tirocinio.

FORMAZIONE DI BASE
(17 annualità)

Area matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Una annualità nel settore A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X.

Area fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà acquisire conoscenze della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie: due annualità nel settore B01A delle quali una sarà un corso di laboratorio.

Area chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la sttuttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi nei vari stati di ossidazione; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Sono obbligatorie:

tre annualità nel settore C01A;

tre annualità nel settore C02X;

tre annualità nel settore C03X;

tre annualità nel settore C05X.

Delle tre annualità per ogni settore diciplinare due (contrassegnate con asterisco) sono corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea, mentre la terza è un corso teorico-pratico specifico per il corso di diploma.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare il relativo esame di un corso opzionale, scelto fra quelli attivati nella facoltà presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, che potrà servire o per approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate o per affrontare argomenti non trattati ma che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
E TIROCINIO
(5.0 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e dello sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da 5.0 annualità scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui almeno una dedicata alle attività di tirocinio (v. art. 154) ed una dedicata ad affrontare problemi di organizzazione aziendale e/o di diritto industriale (settori: N04X, P02D).

I corsi professionalizzanti possono essere proposti allo studente anche sulla base del lavoro di tirocinio.

Art. 156 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 157 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità col regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 155.

Nel manifesto degli studi sanno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione agli anni corso successivi al primo.

PIANO DEGLI STUDI DEL CORSO DI DIPLOMA IN CHIMICA DELL'UNIVERSITA DI PAVIA

La didattica del corso di diploma in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane.

L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno di quattro settimane.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, e una di recupero prima dell'inizio dei corsi.

L'attività didattica è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati:

FORMAZIONE DI BASE
(17 annualità)

Area matematica.

Sono obbligatorie.

una annualità di istituzioni di matematiche (A01B, A01C, A02A, A02B, A03X);

una annualità di calcolo numerico programmazione E (A04A).

Area fisica

Sono obbligatorie:

una annualità di fisica generale (settore B01A);

una annualità di laboratorio di fisica generale (settore B01A).

Area chimica.

Sono obbligatorie:

una annualità di chimica analitica (C01A)*;

una annualità di laboratorio di chimica analitica (C01A)*;

una annualità di chimica analitica strumentale (C01A);

una annualità di chimica fisica (C02X)*;

una annualità di laboratorio di chimica fisica (C02X)*;

una annualità di chimica fisica dei materiali (C02X)*;

una annualità di chimica generale e inorganica (C03X)*;

una annualità di laboratorio di chimica generale e inorganica (C03X)*;

una annualità di sintesi e tecniche speciali inorganiche (C03X);

una annualità di chimica organica (C05X)*;

una annualità di laboratorio di chimica organica (C05X)*;

una annualità di sintesi e tecniche speciali organiche (C05X).

Delle tre annualità per ogni settore disciplinare due (contrassegnate con asterisco) sono corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea; nell'ambito di tali discipline è previsto l'inserimento di un modulo, atto ad integrare e/o differenziare l'insegnamento stesso da quello corrispondente del corso di laurea. La terza annualità è un corso teorico-pratico specifico per il corso di diploma.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare il relativo esame di un corso opzionale scelto fra quelli attivati nella facoltà presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, che potrà servire o per approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate o per affrontare argomenti non trattati ma che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO

La formazione professionalizzante è costituita da 5.0 annualità scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui due dedicate alle attivitià di tirocinio ed una dedicata ad affrontare problemi di organizzazione aziendale e/o di diritto industriale (settori: N04X, P02D). Quest'ultima annualità, se possibile, sarà mutuata da altri corsi di laurea.

Come strutture didattiche (laboratori, attrezzature, apparecchi) saranno utilizzate quelle già esistenti ed operanti per il corso di laurea in chimica e il numero degli studenti iscritti al corso di diploma verrà commisurato alle risorse disponibili.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 17 luglio 1996

Il rettore: SCHMID

96A5944

DECRETO RETTORALE 14 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991/1993 ed in particolare l'art. 11.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996, all'adeguamento ai nuovi settori scientifico disciplinari dell'ordinamento didattico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in scienze biologiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Al titolo IX (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) l'art. 145 relativo al corso di laurea in scienze biologiche viene sostituito come segue:

Corso di laurea in scienze biologiche

Tabella XXV

Parte 1 - *Accesso al corso di laurea*

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Parte 2 - *Durata e articolazione dei corsi*

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale, che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui alla successiva parte 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consisterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nella successiva parte 5.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale di cui alla successiva parte 5, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti,

si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convezionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Parte 3 - *Regolamento d'Ateneo*

Le facoltà nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nella parte 5.

Parte 4 - *Manifesto degli studi*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui alla successiva parte 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Parte 5 - *Articolazione del corso di laurea*

1) Laboratori di biologia sperimentale.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, e l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarietà e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica: due annualità

Lo studente deve acquisire le nozioni di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dall'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori:

A01B: algebra;
A01C: geometria;
A01D: matematiche complementari;
A02A: analisi matematica;
A02B: probabilità e statistica mat.;
K05B: informatica;
A04A: analisi numerica;
A03X: fisica matematica;
S01B: statistica per scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità
con almeno un semestre di laboratorio

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas. Saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività

e le nozioni relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio, compreso l'uso dei calcolatori.

Settore B01B: fisica.

Area chimica: tre annualità
con almeno un semestre di laboratorio

Lo studente deve acquisire sia i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti debbono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori:

per il corso:

C02X: chimica fisica;
C03X: chimica generale e inorganica;
C05X: chimica organica;

per il laboratorio.

C01A: chimica analitica;
C03X: chimica generale e inorganica;
C05X: chimica organica.

Area biologica: undici annualità

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organismico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai correlati meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori:

E01A: botanica;
E01E: fisiologia vegetale;
E03A: ecologia;
E04A: fisiologia generale;
E04B: biologia molecolare;
E02A: zoologia;
E02B: anatomia comparata e citologia;
E05A: biochimica;
E12X. microbiologia generale;
E11X: genetica.

Le restanti undici unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

3) Biennio di indirizzo.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corsi di laurea.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propeuticità fissate nel manifesto degli studi.

Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

Sono indicati a titolo esemplificativo i seguenti indirizzi.

Bioecologico:

E01A: botanica;
E02A: zoologia;
E03A: ecologia;
F22A: igiene generale e applicata.

Biomolecolare:

E05A: biochimica;
E11X: genetica; .
E04B: biologia molecolare;
E12X: microbiologia generale.

Biotecnologico:

E05A: biochimica;
E11X: genetica;
E13X: biologia applicata;
E12X: microbiologia generale;
C10X: chimica e biotecnologia delle fermentazioni.

Biologia integrata:

E01A: botanica;
E02A: zoologia;
E03B: antropologia;
E04A: fisiologia generale.

Fisiopatologico:

E07X: farmacologia;
E09A: anatomia umana;
F04A: patologia generale;
E04A: fisiologia generale;
F22A: igiene generale e applicata.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Il consiglio del corso di laurea approva all'unanimità la proposta di inserimento nelle norme transitorie dello statuto e trasmette il tutto alla facoltà per l'approvazione e il proseguimento dell'iter normativo.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 14 agosto 1996

Il rettore: SCHMID

96A5945

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per i semi oleosi nel raccolto 1996.

In conformità al disposto di cui all'art. 1, par. 4, secondo capoverso, del regolamento CEE n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 1996, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, e di piante proteiche sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, risulta, invece, superata nella misura del 4,2% e, pertanto, le superfici ammissibili alla compensazione al reddito saranno ridotte nella misura di detta percentuale, fatta eccezione, dato il non rilevante tasso di superamento, per i piccoli produttori che ricevono una compensazione al reddito basato sui rendimenti più bassi degli altri cereali.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, del regolamento CEE n. 1598/96, per la prossima campagna di commercializzazione 1997-98, corrispondente alla campagna di semina 1996-97, l'obbligo dei maiscoltori, che operano nel regime generale, di mettere a riposo, senza compensazione, una superficie aggiuntiva a quella dell'obbligo, pari alla percentuale del superamento constatato, non si applica, come, peraltro, fatto presente con la circolare ministeriale n. D/119 del 30 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 dell'8 agosto 1996.

Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 540.441; pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia al netto della messa a riposo (10%) in 487.800 ettari risulta superata.

Tuttavia, eventuali penalità in questo comparto saranno previste secondo la vigente normativa comunitaria solo qualora, entro il 31 gennaio 1997, sarà constatato anche il superamento della superficie massima garantita (S.M.G.) comunitaria.

96A5967

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura W.W.F., con sede in Roma, via Garigliano n. 57, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a proprio favore dalla sig.ra Anna Pennacchioli, costituita da quattro appartamenti siti in piazza Nicoloso da Recco n. 10, Roma, da due depositi presso un istituto bancario e da alcune suppellettili che costituivano l'arredo dell'abitazione della sig.ra Pennacchioli, per un valore complessivo di L. 900.000.000.

96A5920

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 28 agosto 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «36° Salone nautico internazionale» che avrà luogo a Genova dal 12 ottobre 1996 al 20 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale del 28 agosto 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tuttantico - 5ª Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato» che avrà luogo a Genova dal 18 settembre 1996 al 22 settembre 1996.

96A5922

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 settembre 1996

Dollaro USA	1527,43
ECU	1911,88
Marco tedesco	1010,01
Franco francese	296,42
Lira sterlina	2370,11
Fiorino olandese	901,24
Franco belga	49,074
Peseta spagnola	11,984
Corona danese	262,26
Lira irlandese	2452,90
Dracma greca	6,340
Escudo portoghese	9,887
Dollaro canadese	1114,99
Yen giapponese	13,825
Franco svizzero	1228,73
Scellino austriaco	143,54
Corona norvegese	235,71
Corona svedese	229,83
Marco finlandese	334,67
Dollaro australiano	1207,13

96A6003

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della Bandiera di guerra al 7° reggimento elicotteri d'attacco «Vega»

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1996 è stata concessa la Bandiera di guerra al 7° reggimento elicotteri d'attacco «Vega», che ne custodirà il vessillo.

96A5921

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 782 del 10 maggio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra White Katarine Anne in Boni con atto notarile n. 16507 in data 7 dicembre 1995 del dott. Michele Micheli di Parma la donazione di 122 stampe fotografiche per un valore complessivo di L. 122.000.000 destinate al centro studi e archivio della comunicazione C.S.A.C. di Parma.

Con decreto del prefetto di Parma n. 848 del 10 maggio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Boehringer Ingelheim Italia, la donazione consistente in apparecchiature:

n. 1 personal computer Olivetti portatile Echos con accessori;

n. 1 personale computer Olivetti PCS 90 Pentium con accessori del valore complessivo di L. 12.000.000 più IVA, da destinare all'istituto di clinica delle malattie dell'apparato respiratorio.

Con decreto del prefetto di Parma n. 850 del 10 maggio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo S.p.a., la donazione consistente in: copia del software Chinare Asma del valore di L. 4.000.000, da destinare all'istituto di clinica delle malattie dell'apparato respiratorio.

Con decreto del prefetto di Parma n. 851 del 10 maggio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Unione Parkinsoniana, la donazione di una apparecchiatura consistente in:

n. 1 HR - 30j registratore FM/canali;

n. 1 MU-41 unità di monitoraggio del valore complessivo di L. 12.000.000 da destinare alla clinica di ematologia dell'istituto di clinica medica.

Con decreto del prefetto di Parma n. 852 del 10 maggio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, la donazione consistente nella somma di L. 25.000.000 finalizzata all'acquisto di un criopreservatore automatico computerizzato, da destinare alla clinica di ematologia dell'istituto di clinica medica generale.

Con decreto del prefetto di Parma n. 853 del 10 maggio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Boehringer Ingelheim Italia, la donazione consistente nella seguente apparecchiatura:

personal computer;

spirometro biomedin;

cavi di collegamento e raccordi accessori d'uso, del valore complessivo di L. 24.000.000 da destinare all'istituto di clinica delle malattie dell'apparato respiratorio.

Con decreto del prefetto di Parma n. 854 del 10 maggio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, la donazione consistente nella somma di L. 230.000.000 da erogarsi in tre rate distinte:

L. 30.000.000 gennaio 1996,

L. 100.000.000 luglio 1996,

L. 100.000.000 nell'esercizio 1997,

il tutto finalizzato per l'acquisto di un densimetro per le indagini e ricerche sull'osteoporosi, da destinare alla clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 854 del 10 maggio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000.000 da erogarsi con una prima rata di L. 25.000.000 e una seconda rata di L. 25.000.000 nel mese di luglio da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, da destinare alla cattedra di endocrinologia della facoltà di medicina e chirurgia.

96A5947

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

settore: H12X «storia dell'architettura», per la disciplina «caratteri dell'architettura contemporanea»;

settore: L26B «cinema e fotografia», per la disciplina «cinematografia documentaria».

Facoltà di ingegneria

settore: H07B «tecnica delle costruzioni», per la disciplina «tecnica delle costruzioni».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

96A5937

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e della legge 24 dicembre 1993, n 537, art 5, comma 9, si comunica che la facoltà di medicina e chirurgia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare

F11B «neurologia», disciplina indicata «neurologia»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione

96A5938

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n 766, art 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n 158, art 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n 537, art 5, comma 9, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare

M12A «archivistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione

96A5939

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre1993, n 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare: K05A «sistemi operativi».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emulumenti dovuti al docente chiamato.

96A5935

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso l'Università di Palermo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

un posto per il settore scientifico-disciplinare: I05B «fisica tecnica ambientale» (c.l. di nuova istituzione in ingegneria per l'ambiente ed il territorio).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5936

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare M09E «pedagogia speciale», disciplina «pedagogia speciale»

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5940

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 giugno 1996 concernente: «Finanziamento agli istituti zooprofilattici sperimentali a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996, parte corrente e in conto capitale». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 3 agosto 1996).

Nella tabella *B* della deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 48, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce concernente le assegnazioni agli istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 1996, dove è scritto: «*644*», leggasi: «*654*».

96A5975

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle **spese di spedizione**, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, **si ricevono in Roma** (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, **accompagnati dal relativo importo.**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola, per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 8 0 9 6 *

L. 1.400